



## **M.M. NO. 5 CONCERNENTE LA BASE LEGALE COMUNALE IN MATERIA DI SISTEMI AUTOMATICI DI RILEVAMENTO TARGHE**

**Locarno, 12 settembre 2024**

Al Consiglio Comunale  
**LOCARNO**

Gentile Signora Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio municipale si intende proporre l'adozione di un nuovo regolamento comunale, che consenta di disporre della necessaria base legale per poter utilizzare i cosiddetti "lettori targhe automatici" e di conseguenza sanzionare i transiti non autorizzati su strade a traffico limitato, conformemente alle indicazioni fornite dal Cantone, in particolare dalla Sezione Enti Locali (SEL) e dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

### **Premessa**

#### *Utilizzo dei "lettori targhe" in Città*

Preliminarmente, occorre informare che sul territorio del nostro Comune sono attualmente presenti tre dispositivi (momentaneamente fuori servizio), che registrano i passaggi dei veicoli non autorizzati e scattano delle fotografie che vengono poi utilizzate per emettere contravvenzioni alla Legge sulla circolazione stradale (LCStr). Si tratta di due impianti siti alle due estremità di Via Luini, uno alla confluenza di tale via nella Rotonda di Piazza Castello (corsia riservata ai bus) e uno all'incrocio con Via Simone da Locarno, poco prima del Lungolago Motta (tratto riservato ai bus) e di un terzo impianto, sito in Via Masino, sotto Via ai Monti, strada attualmente interessata da un intenso transito di cantiere (autorizzato). A livello di introiti per il Comune, le entrate delle contravvenzioni risultano essere importanti.

Per quanto concerne l'impiego dei sistemi elettronici di rilevamento targhe, si precisa che la legalità di questi apparecchi, attivati a partire dal mese di aprile 2022, è stata lungamente dibattuta negli scorsi anni. Mentre da una parte i lettori automatici dei numeri di targhe permettono un controllo permanente e affidabile delle limitazioni d'accesso, dall'altra vi sono voci contrarie all'utilizzo di queste apparecchiature per questioni di protezione dati.



La necessità di una base legale specifica all'utilizzo dei lettori di targhe è in particolare emersa a seguito della circolare n. 4/2023 del 17 febbraio 2023 della Sezione degli enti locali (SEL), con cui la stessa ha comunicato che l'impiego di lettori targhe di veicoli da parte dei comuni per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale necessitano di una specifica base legale, pertanto le regolamentazioni comunali sulla videosorveglianza non potevano essere considerate sufficienti. Secondo le autorità cantonali, la raccolta di dati personali relativi a numeri di targhe di veicoli tramite lettori targhe, il loro incrocio manuale o automatizzato con programmi e banche dati relativi ai detentori di veicoli e la loro gestione e conservazione, costituisce un'elaborazione sistematica di dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 4 della Legge sulla protezione dei dati (LPDP). Tale elaborazione di dati personali soggiace all'obbligo della base legale formale. La base legale deve prevedere, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Si segnala che, le suddette basi legali comunali, a detta della stessa SEL, avrebbero unicamente valore provvisorio, poiché quando entrerà in vigore la proposta di revisione della LPol, attualmente in elaborazione (Messaggio n. 8268 del Dipartimento delle istituzioni del 29 marzo 2023), eventuali normative comunali concernente i lettori di targhe, andranno abrogate contestualmente all'entrata in vigore della modifica del diritto cantonale nonostante le stesse siano in linea con quanto proposto dal Cantone.

Malgrado le voci critiche, l'utilizzo dei lettori automatici di targhe è proseguito in base ad un'interpretazione restrittiva del concetto di "lettore di targhe", poiché gli apparecchi presenti sul nostro territorio comunale, non procedono ad un rilevamento sistematico delle targhe e pertanto venivano considerati come non facenti parte della tipologia di apparecchiatura che, secondo le raccomandazioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, necessita di un'apposita base legale. Tale opinione era stata corroborata da pareri legali sia interni sia esterni e diversi altri comuni ticinesi utilizzavano i medesimi apparecchi sul loro territorio. Non da ultimo, la Sezione della circolazione, e per essa il suo servizio giuridico, non aveva finora mai sollevato alcuna critica o chiesto la presa di particolari misure in caso di utilizzo di questi dispositivi automatici.

*Scritto della Sezione della Circolazione del 23 aprile 2024, disposizioni della SEL e del garante cantonale per la protezione dei dati*

La situazione esposta sopra ha tuttavia subito un importante cambiamento a partire dallo scorso aprile. Dopo un periodo in cui l'utilizzo dei lettori di targhe automatici ha potuto proseguire senza disposizioni vincolanti o diffide da parte dell'autorità superiore, il Cantone si è mosso con determinazione e fermezza, invitando i comuni a sospendere l'utilizzo dei



lettori di targhe, qualora non fossero state adottate specifiche norme per il perseguimento delle infrazioni del codice sulla circolazione stradale tramite l'impiego di lettori targhe.

Ciò è stato il caso anche per la nostra Città. In data 23 aprile 2024, la Polizia comunale ha infatti ricevuto uno scritto della Sezione della circolazione di Camorino, con cui, ci venivano chiesti raggugli in merito ad un rapporto di contravvenzione alla LCStr commessa sul nostro territorio comunale in data 1° novembre 2023. In particolare ci veniva chiesto se per constatare le infrazioni alla LCStr venisse utilizzato un sistema di rilevamento automatico di targhe. Nella suddetta richiesta, la Sezione della circolazione faceva riferimento alla circolare del 17 febbraio 2023, emanata dalla Sezione degli enti locali (SEL), congiuntamente con l'Incaricato cantonale della protezione dei dati. Inoltre chiedeva di confermare, se per operare con un sistema di rilevamento, il nostro Comune disponesse della base legale prescritta in materia di protezione dati, conformemente alle indicazioni fornite tramite la citata circolare dalla SEL. Qualora ciò non fosse stato il caso, la Sezione della circolazione ci invitava a cessare gli accertamenti delle infrazioni stradali tramite dispositivo lettore targhe di veicoli.

In applicazione di quanto sopra, a fine aprile 2024, la Polizia comunale ha pertanto proceduto alla messa fuori servizio dei sistemi elettronici di lettura targhe, ritornando ai controlli tramite agenti.

### **Nuovo regolamento comunale per il disciplinamento delle strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici**

In sostanza è stato applicato quanto richiesto dalla SEL e dall'Incaricato per la protezione dei dati, tramite la circolare n. 4/2023 del 17 febbraio 2023, per l'impiego di lettori targhe di veicoli da parte dei comuni per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale.

I nuovi testi fornirebbero ora la base legale sufficiente per l'elaborazione di dati personali relativi a numeri di targhe di veicoli tramite lettori targhe, il loro incrocio (manuale o automatizzato) con programmi e banche dati relativi ai detentori di veicoli e la loro gestione e conservazione, nel rispetto della Legge sulla protezione dei dati (LPDP). La base legale elaborata prevede l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza, come richiesto dall'art. 6 cpv. 3 LPDP.

I due atti, oltre a riprendere i contenuti del modello elaborato dalla SEL, includono anche aspetti ripresi dalle normative adottate da altri comuni, che già dispongono di basi legali per regolare quest'ambito. In particolare è stato fatto riferimento al Regolamento ed



all'Ordinanza adottate dal Comune di Collina d'Oro, che da tempo utilizza il sistema dei varchi elettronici per sorvegliare e punire i transiti non autorizzati.

La successiva entrata in vigore delle suddette basi legali, ci consentirà di riprendere gli accertamenti delle infrazioni stradali tramite dispositivo lettore targhe di veicoli, attualmente sospesi a seguito della lettera del 23 aprile 2024 della Sezione della circolazione.

Non avendo il controllo sulla durata ed il termine dell'iter legislativo cantonale, l'emanazione di una base legale comunale - seppur temporanea - si rende necessaria per poter ripristinare il controllo automatico degli accessi alle strade a traffico limitato, attualmente sospeso.

## **Conclusioni**

L'utilizzo degli apparecchi di lettura dei numeri d'immatricolazione oltre all'importanza dissuasiva delle contravvenzioni, risulta essere necessario per garantire sicurezza e fluidità al traffico, come pure per evitare situazioni di pericolo agli utenti della strada.

Per questi motivi si ritiene sia fondamentale adottare un regolamento comunale (e successivamente un'ordinanza municipale che approfondisca i dettagli), che consenta di riprendere quanto prima l'utilizzo dei suddetti dispositivi.

Quanto sopra appare giustificato, anche se al momento attuale non è escluso che la nuova regolamentazione cantonale possa entrare in vigore più o meno in contemporanea con le normative comunali di cui sopra, vanificando tutto l'iter legislativo a livello comunale. Allo stato attuale non è infatti escluso che la procedura legislativa cantonale richieda un tempo maggiore a quello necessario per varare le norme comunali, con il rischio di prolungare ulteriormente il periodo di non utilizzo dei lettori di targhe.

Per questi motivi vi invitiamo a risolvere:

1. è approvato il Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del comune di Locarno;
2. il nuovo Regolamento comunale entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Nicola Pini

Il Segretario:

Avv. Marco Gerosa



Città  
di Locarno

**Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della legislazione**

Allegati:

1. Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del comune di Locarno;
2. Regolamento standard SEL per la lettura di targhe di veicoli del 12.04.2023,
3. Circolare SEL n. 4/2024 del 17.02.2023.



# **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO DI LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI LOCARNO**

## **Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Basi legali**

#### Richiamati

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP), in particolare l'art. 6;
- la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol);
- la Legge sulle multe disciplinari del 18 marzo 2016 (LMD);
- l'Ordinanza sulle multe disciplinari del 16 gennaio 2019 (OMD);
- la legge sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr);
- il Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990;
- l'art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
- l'art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999;
- l'Allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012.

### **Art. 2 Campo d'applicazione**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del Comune di Locarno.

<sup>2</sup>Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP).

### **Art. 3** **Scopo**

Il presente Regolamento ha come scopo di disciplinare l'ingresso dei veicoli privati e pubblici nelle strade a traffico limitato in territorio di Locarno, dotate di impianti di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli, finalizzati al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato, come pure a qualsiasi altra norma cantonale o federale applicabile.

### **Art. 4** **Finalità**

<sup>1</sup>L'istituzione di strade a traffico limitato mira a:

- a) ridurre il traffico veicolare parassitario;
- b) ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
- c) migliorare la sicurezza dei pedoni;
- d) rilevare il transito di veicoli in violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico ai varchi e procedere all'emissione delle relative sanzioni;
- e) conoscere i volumi di traffico ai varchi e pianificare eventuali modifiche alla circolazione.

<sup>2</sup>I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

### **Art. 5** **Norme d'esecuzione**

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

## **Capitolo II DEFINIZIONI**

### **Art. 6 Varchi elettronici**

<sup>1</sup>I varchi elettronici sono costituiti da fotocamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito, inviando dati al sistema di controllo, che ne verifica l'autorizzazione.

<sup>2</sup>In mancanza d'autorizzazione il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'OMD.

### **Art. 7 Deroghe di transito**

<sup>1</sup>Hanno di regola il diritto ad ottenere l'autorizzazione per il transito nelle strade a traffico limitato i domiciliati e le aziende con sede legale all'interno della zona a traffico limitato oggetto del divieto.

<sup>2</sup>Altri interessati possono essere autorizzati al transito, quando le particolari circostanze sono tali da giustificare un analogo diritto secondo il cpv. 1.

<sup>3</sup>La lista esaustiva degli aventi diritto, è disciplinata tramite Ordinanza municipale.

### **Art. 8 Procedura d'autorizzazione**

<sup>1</sup>Il richiedente deve inoltrare regolare istanza, corredata dalla documentazione necessaria al servizio incaricato, affinché venga registrato ogni veicolo.

<sup>2</sup>La procedura completa, è disciplinata dall'Ordinanza municipale.

### **Art. 9 Validità d'autorizzazione**

<sup>1</sup> Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi.

<sup>2</sup> Il servizio incaricato ha l'obbligo di verifica periodica dei requisiti.

<sup>3</sup> I termini di validità dell'autorizzazione sono disciplinati dall'Ordinanza municipale.

## **Capitolo III INFORMAZIONE E RESPONSABILITÀ**

### **Art. 10 Informazione**

Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli tramite l'apposita segnaletica verticale, posta in prossimità degli strumenti di lettura.

### **Art. 11 Responsabilità**

Il Municipio per il tramite del servizio incaricato, vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 12 Sicurezza dei dati**

<sup>1</sup>I dati e le immagini dei transiti vengono trattati in maniera lecita, nel rispetto delle norme sulla privacy e dei disposti di Legge (LPDP).

<sup>2</sup>La protezione dei dati è garantita tramite adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

<sup>3</sup>Il Municipio e per esso il servizio incaricato, prende tutte le misure necessarie atte ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

<sup>4</sup>Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della LPDP.

### **Art. 13 Sistema di controllo dei varchi elettronici**

<sup>1</sup>Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori (white list).

<sup>2</sup>Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli rileva automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

<sup>3</sup>Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

<sup>4</sup>Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione in infrazione tramite:



- a) banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
  - b) applicativo cantonale gestione targhe;
  - c) pubblici registri automobilistici, per i numeri d'immatricolazione di altri Stati (registro ACI Italia e simili).
- <sup>5</sup>L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

#### **Art. 14** **Trasmissione di dati a terzi**

- <sup>1</sup>Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.
- <sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

#### **Art. 15** **Durata di conservazione e distruzione dei dati**

- I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:
- a) in caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro 100 giorni;
  - b) in caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

### **Capitolo IV** **SANZIONI, RIMEDI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16** **Sanzioni**

- <sup>1</sup>Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi competenti a norma della LCStr.
- <sup>2</sup>Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.
- <sup>3</sup>Il servizio incaricato ha facoltà di sanzionare a posteriori i conducenti o i detentori di veicoli di cui al cpv. 2.



**Art. 17**  
**Rimedi di diritto**

<sup>1</sup>La procedura semplificata regolamentata dalla Legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada è applicata per le infrazioni di lieve entità, e non prevede la possibilità per il contravventore di inoltrare osservazioni.

<sup>2</sup>Il contravventore che non è d'accordo con il pagamento della multa e vorrebbe inoltrare delle osservazioni, deve semplicemente attendere la scadenza del limite indicato sull'intimazione di pagamento, dopo di che viene avviata la procedura ordinaria.

**Art.18**  
**Approvazione e entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte della competente autorità cantonale.

<sup>2</sup>Il Municipio decreterà l'entrata in vigore del presente regolamento non appena la stessa avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio Comunale il ....

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione n°. ...  
del ...

## **Lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade comunali a traffico limitato: Condizioni e norme standard**

Riservato, in particolare

- il progetto di norma previsto dalla revisione attualmente in corso della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 riguardante la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli da parte delle polizie comunali
- il principio della proporzionalità, secondo il quale la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli deve, tra l'altro:
  - essere pertinente e non eccedente rispetto alla tipologia di atti illeciti perseguiti
  - essere sussidiaria rispetto ad altre misure, altrettanto efficaci ma meno incisive nei diritti delle persone interessate
- le pertinenti normative materiali e procedurali sulle multe disciplinari e sull'omologazione degli strumenti di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli

richiamata

- la Circolare SEL n. 4/2023 del 17 febbraio 2023;

i Comuni che, a titolo transitorio, intendono disciplinare la materia possono orientarsi alle seguenti norme standard minime. Le stesse possono essere adattate al caso concreto rispettivamente, se del caso, modificate e integrate con ulteriori norme riguardanti la gestione delle zone a traffico limitato, segnatamente riguardanti il loro scopo, la procedura di autorizzazione di transito, le competenze, la vigilanza sul rispetto del regolamento e della protezione dei dati, le sanzioni e le vie di diritto.

## **NORME SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO DI LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI ...**

*del (... data)*

*Il Consiglio comunale del Comune di (...)*

*richiamati in particolare*

- *art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985*
- *art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999*
- *Allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012*
- *art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP)*

### **Art. 1 Campo di applicazione**

*<sup>1</sup>Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del Comune di (...).*

*<sup>2</sup>Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.*

### **Art. 2 Scopo**

*La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.*

### **Art. 3 Informazione**

*Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.*

### **Art. 4 Finalità**

*I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.*

### **Art. 5 Sicurezza dei dati**

*I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.*

## **Art. 6 Sistema di controllo dei varchi elettronici**

<sup>1</sup>Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.

<sup>2</sup>Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

<sup>3</sup>Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

<sup>4</sup>Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite:

- a) (...: indicare modalità d'identificazione o procedura di assistenza amministrativa, ad esempio, grazie alle banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
- b) (...: indicare modalità d'identificazione o procedura di assistenza amministrativa, ad esempio, grazie a pubblici registri automobilistici come quello di ACI Italia), per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.

<sup>5</sup>L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

## **Art. 7 Trasmissione di dati a terzi**

<sup>1</sup>Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

<sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

## **Art. 8 Durata di conservazione e distruzione dei dati**

<sup>5</sup>I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) In caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro (...: max. 100) giorni;
- b) In caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

## **Art. 9 Norme d'esecuzione**

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

## **Art. 10 Approvazione e entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

<sup>2</sup>Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

Ai  
Municipi dei Comuni ticinesi

*tramite portale AC*

Bellinzona 17 febbraio 2023

**Circolare SEL n. 4/2023**

**Impiego di lettori targhe di veicoli da parte di Comuni per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale**

Signore e signori Sindaci e Municipali,  
Signore e signori Segretarie e Segretari comunali,

in collaborazione con la Sezione della circolazione e la Polizia cantonale sono stati analizzati i presupposti giuridici per l'impiego, da parte dei Comuni, di lettori di targhe di veicoli per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale.

Da tali chiarimenti è emerso che la raccolta di dati personali relativi a numeri di targhe di veicoli tramite lettori targhe, il loro incrocio manuale o automatizzato con programmi/banche dati relativi ai detentori di veicoli e/o con altre banche dati e la loro ulteriore gestione e conservazione in programmi/banche dati relativi a multe disciplinari, costituisce un'elaborazione sistematica di dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 4 della Legge sulla protezione dei dati (LPDP).

L'elaborazione sistematica di dati personali meritevoli di particolare protezione soggiace all'obbligo della base legale formale (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve prevedere, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Può essere considerata come base legale formale adeguata un Regolamento comunale specifico agli strumenti di lettura targhe per l'esecuzione di compiti di polizia di prossimità che adempie ai requisiti di cui all'art. 6 cpv. 3 LPDP. Possono altresì essere considerate come basi legali formali adeguate eventuali articoli specifici agli strumenti di lettura targhe che adempiono ai requisiti dell'art. 6 cpv. 3 LPDP e che sono integrati in altri Regolamenti comunali relativi alla sorveglianza pubblica o più in generale relativi all'esecuzione di compiti di polizia locale.

In presenza di specifiche basi legali formali nel senso esposto, i Comuni possono proseguire le loro attività di controllo tramite lettori di targhe, avendo cura di segnalare alla Sezione della circolazione la loro prassi.

In assenza di basi legali formali come descritte sopra deve invece essere disposta la sospensione immediata di controlli comunali eseguiti con l'ausilio di strumenti di lettura targhe di veicoli; ciò fino all'entrata in vigore di specifiche basi legali formali adeguate a livello di Regolamento comunale.

Si segnala infine che, qualora dovesse entrare in vigore la proposta di revisione della LPol attualmente in elaborazione concernente i lettori di targhe comunali, eventuali normative comunali andranno abrogate contestualmente all'entrata in vigore della modifica del diritto cantonale.

L'Incaricato cantonale della protezione dei dati è a disposizione per eventuali delucidazioni ai seguenti contatti: tel. 091 814 45 01, e-mail [protezionedati@ti.ch](mailto:protezionedati@ti.ch).

Questa circolare è pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/> e sul sito dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati <https://www4.ti.ch/can/sgcds/pd/temi/polizia>.

Ringraziandovi dell'attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

#### SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione



Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso



Carla Biasca

#### INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI



Giordano Costa

#### Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della circolazione (di-sc.ufficiogiuridico@ti.ch );
- Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch).